

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

Manuale Breve. Diritto processuale penale
Milano, 2024, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Addenda n. 1
(versione 15.5.2024)

Indice – sommario

Segnaliamo per sintesi alcune tra le più rilevanti modifiche al codice di procedura penale che sono state apportate dal mese di gennaio del 2024 senza pretesa di esaustività.

Corte cost., 24 gennaio 2024, n. 41. La Consulta, con una dichiarazione di non fondatezza di alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-*bis* c.p.p., ha ricondotto all'interno della nozione di "criminalizzazione prematura dell'imputato nei provvedimenti che non presuppongono la valutazione di prove o indizi" quei decreti di archiviazione che – anziché limitarsi a constatare l'avvenuto decorso del tempo necessario a far scattare la prescrizione – esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'indagato.

Corte cost., 21 febbraio 2024, n. 45. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate "prima dell'udienza di comparizione", anziché "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento" di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo».

Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (*riforma Cartabia*). Le modifiche al c.p.p. sono esposte nel *Manuale breve* nell'analisi specifica degli istituti interessati.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2024
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

A pag. 150 in fondo alla riga 25 inserire la seguente nota.

Sul punto merita precisare che «la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso» (così Cass., **Sez. un.**, 17 agosto 2020, n. 23948).

A pag. 447 dopo la riga 32 inserire quanto segue.

L'archiviazione per prescrizione. Con la sentenza 24 gennaio 2024, n. 41, la Corte costituzionale ha ricondotto all'interno della nozione di "criminalizzazione prematura dell'imputato nei provvedimenti che non presuppongono la valutazione di prove o indizi" quei decreti di archiviazione che – anziché limitarsi a constatare l'avvenuto decorso del tempo necessario a far scattare la prescrizione – esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'indagato. Ad avviso della Consulta, provvedimenti siffatti violano in maniera eclatante la presunzione di innocenza ed il diritto di difesa, inteso anche quale diritto di "difendersi provando", e sono in concreto suscettibili di produrre (ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade) gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Pertanto, oltre a far scattare il diritto al rimedio previsto dall'art. 115-*bis*, possono esporre il magistrato, che ha redatto il provvedimento in questione, finanche a responsabilità civile e disciplinare qualora ne ricorrano i presupposti (si veda *infra*, parte II, cap. 2, § 2.7, aggiunto dal presente aggiornamento a pag. 539).

A pag. 539 dopo la riga 29 inserire quanto segue.

2.7. Approfondimento. L'archiviazione per prescrizione del reato: la sentenza costituzionale n. 41 del 2024.

Con una recente decisione la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-*bis* nella parte in cui non prevede che, in caso di richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto. Per il rimettente, l'avviso avrebbe assicurato all'indagato la possibilità di rinunciare alla prescrizione e di ottenere una pronuncia di merito. La Consulta ha optato per l'infondatezza della questione sulla base di una serie di argomenti che meritano di essere ricordati qui per la loro novità ed importanza dal punto di vista sistematico.

Anzitutto, il diritto di rinunciare alla prescrizione si basa sulla necessità di garantire all'indagato il diritto di “difendersi provando” per tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un'accusa formalizzata nei suoi confronti. Ad avviso della Corte, tale diritto presuppone l'esercizio dell'azione penale e non si estende alla fase precedente: la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato è atto “neutro” (come confermato oggi dall'art. 335-*bis*), dal quale è indebito far discendere effetti lesivi della reputazione dell'interessato, e che comunque non può in alcun modo essere equiparato ad una “accusa” nei suoi confronti. Parallelamente, il provvedimento di archiviazione, con cui il giudice si limita a disporre la chiusura delle indagini preliminari, è anch'esso atto “neutro” ad ogni effetto giuridico ⁽¹⁾.

Ad avviso della Corte, non sussiste una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto. In quest'ultimo caso, infatti, il provvedimento di archiviazione ha valenza soltanto parzialmente liberatoria, con la quale si dà pur sempre atto dell'avvenuta commissione di un fatto di reato, ancorché in concreto non punibile per la particolare esiguità del danno o del pericolo cagionato ⁽²⁾; d'altronde, il provvedimento sarà iscrivibile nel casellario giudiziale. Per contro, l'archiviazione per prescrizione è un provvedimento “neutro”, che deve limitarsi a dare atto dell'avvenuto decorso del tempo necessario a prescrivere, senza esprimere alcuna valutazione sulla effettiva commissione del fatto di reato.

¹ Il riconoscimento del diritto di rinunciare alla prescrizione già durante le indagini preliminari dovrebbe idealmente accompagnarsi al riconoscimento di un potere dispositivo dell'indagato di provocare l'instaurazione di un processo, in cui quel diritto possa essere utilmente esercitato, il tutto in controtendenza rispetto ai principi informativi della riforma Cartabia. Peraltro, ad avviso della Consulta, l'inesistenza di un generale diritto costituzionale dell'interessato a un accertamento negativo sulla (mera) *notitia criminis* non esclude, infine, che un diritto a rinunciare alla prescrizione possa invece essere riconosciuto a chi sia stato in concreto attinto, durante le indagini preliminari, da misure limitative dei propri diritti fondamentali, subendo così un pregiudizio rilevante per effetto dell'uso di poteri coercitivi da parte dell'autorità giudiziaria. In tal caso, l'indagato potrebbe avere un concreto interesse a rinunciare alla prescrizione per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione.

² C. cost., sentenza n. 116 del 2023.

Il divieto di esprimersi sulla colpevolezza nel dichiarare la prescrizione. Peraltro, la Corte ha precisato che il mancato riconoscimento all'indagato di un diritto ad un accertamento di merito della propria innocenza è compatibile con la Costituzione soltanto a condizione che l'ordinamento garantisca il diritto fondamentale di tale soggetto a non essere presentato come colpevole senza aver potuto difendersi e presentare prove a proprio discarico. Pertanto, richieste o decreti di archiviazione che esprimano giudizi sulla colpevolezza dell'interessato violano in maniera eclatante la presunzione di innocenza ed il diritto di difesa, inteso anche quale diritto di "difendersi provando", e sono in concreto suscettibili di produrre – ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade – gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Pertanto, possono esporre il magistrato, che ha redatto il provvedimento, finanche a responsabilità civile e disciplinare qualora ne ricorrano i presupposti ⁽³⁾.

Simili provvedimenti, d'altronde, risultano oggi vietati dal nuovo art. 115-*bis* (introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2021, in attuazione della Direttiva europea n. 343/2016) che prevede un rimedio *ad hoc* per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato siano indicati quali colpevoli in «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla [loro] responsabilità penale» ⁽⁴⁾.

³ Salve talune specialissime ipotesi in cui debba contestualmente applicare un provvedimento di confisca obbligatoria. Si veda C. cost., sentenza n. 172 del 2023 che ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui con il decreto di archiviazione è possibile – e anzi doveroso – disporre la confisca di beni, quando questa sia prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma 2 o da disposizioni speciali.

⁴ In effetti, occorre tenere conto che la prescrizione è posta a tutela anche dell'interesse dell'indagato a essere lasciato in pace dalla pretesa punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto. Ciò premesso, l'indagato non ha in via generale il diritto di rinunciare alla prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale; tuttavia, ha il diritto di avvalersi comunque della prescrizione senza che la sua legittima scelta comporti la perdita del diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale.

A pag. 761 eliminare dalla riga 22 alla riga 24 e inserire quanto segue.

Occorre segnalare che il vecchio testo del comma 1 dell'art. 35 imponeva che le condotte riparatorie fossero realizzate «prima dell'udienza di comparizione». La Corte cost., con la sentenza 21 febbraio 2024, n. 45, ha ritenuto che tale sbarramento non era ragionevole e creava una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del tribunale, per i quali la riparazione è ammessa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 162-ter c.p.). Di conseguenza, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 e ha riconosciuto che le condotte riparatorie possono essere realizzate «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».

A pag. 905 nelle righe da 27 a 29 eliminare le due frasi e inserire quanto segue.

Sentenza penale di condanna. La sentenza irrevocabile di *condanna* ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare in casi tassativamente indicati.